



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA BARLETTA

Via Cristoforo Colombo n° 30 - 76121 BARLETTA (BT) -- tel. 0883/531020

e-mail: cpbarletta@mit.gov.it pec: cp-barletta@pec.mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.gov.it/barletta

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

n. (leggasi stringa in alto)

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA È POSSIBILE SCANSIONARE
CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE



Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Barletta, sottoscritto:

- VISTA:** la legge costituzionale 18.10.2001 n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto legislativo 31.03.1998, n.112;
- VISTA:** la Legge regionale 10 aprile 2015 n. 17 recante “Disciplina della tutela e dell’uso delle coste”;
- VISTA:** la circolare n.120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA:** la nota circolare n. 82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione



NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) **112** o il “NUMERO BLU” gratuito **1530** o
contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza



Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO: il dispaccio n. 31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;

VISTA: la nota Circolare n. 34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

VISTO: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 01/09/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022, avente per argomento “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;

VISTO: il dispaccio n.02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

VISTO: il dispaccio n. M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;

CONSIDERATO: che i litorali del Circondario Marittimo di Barletta sono costituiti in gran parte da coste basse, con alcune spiagge di modesta estensione, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, oltre che da strutture turistico-ricettive site su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;

- VISTO:** il dispaccio prot. n. 54363 in data 16.04.2025, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fatto pervenire la direttiva prot. n. 0013384 in pari data del Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio;
- VISTE:** le vigenti direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2°, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Barletta, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Bisceglie, Trani, Barletta e Margherita di Savoia;
- CONSIDERATE:** le risultanze della riunione di coordinamento tenutasi in data 30 aprile 2025 in modalità VTC con la Direzione Marittima di Bari e delle successive indicazioni fornite da quest'ultima;
- TENUTO CONTO:** dell'esito delle riunioni tenutesi in data 06.05.2025, 07.05.2025, 08.05.2025 e 09.05.2025 rispettivamente con i rappresentanti delle Amministrazioni civiche di Trani, Margherita di Savoia, Bisceglie e Barletta e con i rappresentanti delle associazioni di categoria locali;
- RITENUTO:** necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime.
- VISTE:** la nota prot. n. 23150 in data 02.05.2023 e la mail in data 21.05.2024 relative alle richieste, avanzate dall'amministrazione civica della città di Bisceglie, di deroga al divieto generale di balneazione nel tratto di mare ricompreso tra il molo di levante, parte esterna, del porto di Bisceglie e il lido "La Conchiglia", individuando tale zona balneabile fino ad una distanza dalla costa di 40 metri e nel tratto di mare ricompreso tra Via della Libertà e Via Vito Siciliani nonché tra la località di Spiaggia La Testa e Lungomare Umberto Paternostro individuando tali zone

balneabile fino alle barriere foranee posizionate parallelamente alla linea di riva.

VISTA:

la nota prot. n. 33574 in data 20.05.2024 relativa alla richiesta, avanzata dall'amministrazione civica della città di Trani, di deroga al divieto generale di balneazione nel tratto di mare ricompreso tra le località "Baia del Pescatore" e "Mattinelle" del Comune di Trani individuando tale zona balneabile fino alle barriere foranee posizionate parallelamente alla linea di riva nonché per lo specchio acqueo antistante il Lido ANMI per il quale è stata già concessa relativa autorizzazione da questa Capitaneria di Porto con foglio prot. n. 9498 del 09.05.2024.

VISTE:

le relazioni di servizio redatte rispettivamente in data 14. 05.2024 e in data 17.05.2024 dai dipendenti Uffici Locali Marittimi di Bisceglie e Trani dalle quali si evince che le siffatte soluzioni prospettate dalle amministrazioni civiche di Bisceglie e di Trani consentirebbero una maggiore sicurezza per i bagnanti e al contempo assicurerebbero un espletamento del servizio di salvataggio in maniera più ottimale.

VISTA:

l'Ordinanza Balneare 2025 in data 16 aprile 2025 della Regione Puglia, approvata con determinazione n. 251 in pari data della Sezione Demanio e Patrimonio, per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acqueei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;

VISTA:

la propria Ordinanza n°27 del 14 maggio 2024 avente ad oggetto: *"Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione"*, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Barletta, che comprende i litorali dei Comuni di Bisceglie, Trani, Barletta e Margherita di Savoia;

VISTA:

la propria Ordinanza n. 15 in data 5 maggio 2025 con la quale viene approvato e reso esecutivo il *"Regolamento sulla disciplina nell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171"* nell'ambito del Circondario Marittimo di Barletta";

VISTA:

la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 30/2024 del 22.05.2024;

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 6 in data 21 febbraio 2025 con la quale viene approvato e reso esecutivo il *“Regolamento del Porto di Bisceglie”*;
- VISTA:** la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni: *“Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”*;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

Articolo 1 Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Barletta che comprende i Comuni costieri di Bisceglie, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, in materia di sicurezza della balneazione, si intende per stagione balneare il periodo tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica del mese di settembre (compresa).
3. Rimane ferma la disciplina delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale stabilita con la vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, a cui si fa espresso ed integrale rinvio in ordine alle prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime e per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche disposizioni dettate per le strutture balneari e verso i Comuni costieri per i tratti destinati alla libera fruizione, oltre che per le attività balneari svolte da strutture turistico-ricreative su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari.
4. I titolari/gestori di strutture balneari ed i Comuni costieri per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo. È fatto, pertanto, obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni costieri, per i



NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) **112** o il “NUMERO BLU” gratuito **1530** o
contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



tratti di rispettiva competenza, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

Articolo 2 Zone di mare riservate alla balneazione

1. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia (dal 1° maggio al 30 settembre), le zone di mare fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.

- 2 Per il Comune di Bisceglie:

2.1 in deroga ai divieti imposti nel successivo articolo 6, nella zona ricompresa tra la "Località Porto" e "Lido La Conchiglia", come meglio individuata nell'allegato stralcio aerofotogrammetrico (**Allegato 1**), è consentita la balneazione alle seguenti ed ulteriori condizioni, pena la decadenza della predetta deroga:

- alla segnalazione e delimitazione del tratto di mare interessato, a cura dell'Amministrazione comunale, con idonei gavitelli di colore rosso, opportunamente distanziati e posizionati in senso parallelo alla linea di costa, ad una distanza di metri 40 dalla stessa;
- all'interdizione della libera fruizione, a cura dell'Amministrazione comunale, tramite l'apposizione di cartelli monitori e barriere fisiche che ne impediscano il transito e la circolazione nella zona di mare e nella struttura portuale meglio individuata con linea tratteggiata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.

Restano ferme le disposizioni contenute nel successivo articolo 8.

2.2 in deroga ai divieti imposti nel successivo articolo 6, nella zona ricompresa tra Via della Libertà e Via Vito Siciliani nonché tra la località di Spiaggia La Testa e Lungomare Umberto Paternostro, come meglio individuata nell'allegato stralcio aerofotogrammetrico (**Allegato 2**), è consentita la balneazione fino alle barriere foranee posizionate parallelamente alla linea di riva. Ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4 le

zone riservate alla balneazione dovranno essere segnalate con appositi **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro e posizionati sia tra le barriere foranee che immediatamente prima delle stesse. Restano ferme le disposizioni contenute nel successivo articolo 8 e nella propria Ordinanza n° 27 del 14 maggio 2024 "*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*" consultabile alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?ufficio=314727.

- 2.3 Per il Comune di Trani, in deroga ai divieti imposti nel successivo articolo 6, nella zona ricompresa tra le località di Baia del Pescatore e di "Mattinelle", come meglio individuata nell'allegato stralcio aerofotogrammetrico (**Allegato 3**), è consentita la balneazione fino alle barriere foranee posizionate parallelamente alla linea di riva. Ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4 le zone riservate alla balneazione dovranno essere segnalate con appositi **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro e posizionati sia tra le barriere foranee che immediatamente prima delle stesse. Restano fermi in detta zona mare nonché in quella immediatamente adiacente i divieti imposti con le proprie Ordinanze n° 22/2014 del 14.04.2014 "fenomeni di dissesto idrogeologico ed instabilità della costa" e n° 27 del 14 maggio 2024 "*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*" consultabili alla pagina "elenco ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?ufficio=314727.

Restano ferme, altresì, le disposizioni contenute nel successivo articolo 8.

3. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, fatto salvo quanto consentito al successivo paragrafo 4, è interdetta la navigazione delle unità a motore, a vela e delle unità navali in genere, nonché l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio. L'attraversamento delle suddette zone di mare riservate alla balneazione è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati.
4. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto, nelle zone di mare comprese tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse è consentita la navigazione di piccoli natanti da spiaggia, limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo (jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP), con esclusione dei natanti a motore muniti di altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (a vela, elettrica, altro), alle seguenti prescrizioni:

- la fascia di mare distante 100 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse, antistante le aree assentite in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalata, a cura dei titolari delle strutture balneari e dei

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) **112** o il "NUMERO BLU" gratuito **1530** o
contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con gavitelli di colore giallo, ancorati al fondo e posti a distanza di 20 metri l'uno dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa; ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti;

- il raggiungimento di detta zona dovrà comunque avvenire esclusivamente a mezzo di apposito corridoio di lancio allestiti secondo modalità e caratteristiche di cui all'Ordinanza n. 15 in data 5 maggio 2025 della Capitaneria di Porto di Barletta che approva e rende esecutivo il "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, nell'ambito del Circondario Marittimo di Barletta";
- la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli (condizioni del mare calmo e assenza di vento);
- i conduttori dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest'ultimi, interrompendo altresì la navigazione qualora le condizioni del mare e di vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva;
- ferme restando le normative specifiche di settore, le persone che utilizzano tali natanti privi di capacità natatorie dovranno sempre indossare i giubbotti di salvataggio.
- la navigazione con tavola SUP può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la prua arrotondata.

5. Sono esclusi dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.

6. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.
7. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
 - caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di strutture balneari) ed in ottime condizioni di visibilità al di fuori degli orari di apertura degli stabilimenti balneari e comunque limitatamente alla fascia oraria dalle 20.00 alle 07.00, ad eccezione dalle aree portuali al cui interno è sempre vietata.

Articolo 3 **Obblighi di segnalazioni** **(zone di mare riservate alla balneazione)**

1. Nei periodi di balneazione, i titolari/gestori delle strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni costieri nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di collocare, per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro e posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.
2. I soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, non è possibile provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui sopra, i soggetti/enti di cui al precedente punto 1), ciascuno per i tratti di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di apporre – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti - adeguata segnaletica, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”

Articolo 4 Obblighi di segnalazioni (acque sicure)

1. I titolari/gestori di strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse nonché i Comuni costieri nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto "limite acque sicure"). Il limite di tali acque sicure, mt. 1,30 di profondità, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo e posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici), seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia.
2. Qualora, per cause di forza maggiore, non è possibile provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui sopra, i soggetti/enti di cui al precedente punto 1), ciascuno per i tratti di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di apporre – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti - adeguata segnaletica, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) NON SEGNALATO”

3. I soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono, qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia e pertanto non è possibile apporre i gavitelli su indicati, in alternativa hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana, inglese nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

ACQUE PROFONDE IN PROSSIMITÀ DELLA BATTIGIA

Articolo 5

Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

Le unità a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt. [100 metri per le scogliere a picco] fino ai 1000 metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento

Articolo 6

Zone di mare vietate alla balneazione

1. È vietata la balneazione:
 - nei porti e nelle imboccature portuali;
 - entro 150 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
 - entro 100 metri dalle scogliere frangiflutti e dalle opere poste a difesa della costa;
 - entro metri 200 dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e dai pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri;
 - entro 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
 - all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
 - sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
 - alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 - nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 - in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 - nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
 - nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.
2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere simili nonché la balneazione nelle loro immediate adiacenze (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Articolo 7

Corridoi di lancio

1. Ferme restando le altre disposizioni e il vigente “Regolamento sulla disciplina nell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171” nell'ambito del Circondario Marittimo di Barletta” approvato e reso

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) **112** o il “NUMERO BLU” gratuito **1530** o
contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



esecutivo con la propria Ordinanza n. 15 in data 5 maggio 2025 e ss.mm.ii., i corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- a) ampiezza minima di 10 metri; tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della struttura balneare sia pari o inferiore al limite di 20 metri, ovvero potrà essere diminuita o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o alla tipologia delle unità secondo le indicazioni dell'Autorità competente;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati tra loro da una sagola tarozzata;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
2. Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
 3. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”

4. All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, con lo scafo in dislocamento e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti.
5. È fatto divieto di ormeggio ai gavitelli di delimitazione di cui al precedente comma 1. All'interno dei corridoi di lancio è vietato ormeggiare, ancorarsi o sostare.

Articolo 8

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio presso le strutture balneari e per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione

1. **Nel periodo tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica di settembre (compresa)**, i titolari/gestori delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata), **devono assicurare il servizio di salvataggio** dalle ore 09:00 alle ore 19:00, secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un aggiuntivo, autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa regionale e sottoposto alla vigilanza dell'Asl competente per territorio.
2. Qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) intendesse operare ai fini della balneazione al di fuori del periodo di cui al precedente punto 1 e comunque nel periodo d'apertura facoltativo stabilito dalla Regione Puglia con l'Ordinanza balneare, dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle giornate prefestive e festive dalle ore 09:00 alle ore 19:00, mentre nei giorni feriali o nel caso di apertura per l'esercizio delle attività accessorie e diverse dalla balneazione, nel rispetto della stessa Ordinanza balneare della Regione Puglia, la struttura balneare non è tenuta a garantire un servizio di salvataggio ma ha comunque l'obbligo di:
 - inoltrare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Barletta indicando il periodo, l'orario di apertura e la relativa attività svolta;
 - issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza,
 - posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, **apposita cartellonistica** in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”

3. I titolari/gestori delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) devono segnalare con immediatezza, direttamente all'Autorità marittima, eventuali motivi di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore) al regolare espletamento del servizio di salvataggio. In tal caso, fermo restando l'obbligo di ripristinare nel più breve

tempo possibile il regolare svolgimento del servizio, avranno comunque l'obbligo di:

- issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza,
- posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, **apposita cartellonistica** in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”

- richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvamento, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.
4. Rientra nel ruolo e nella responsabilità dei comuni costieri predisporre un servizio di salvataggio secondo le modalità indicate nella presente ordinanza. Qualora i Comuni costieri non attivino, per oggettiva impossibilità, nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di assistenza e salvataggio, devono tempestivamente provvedere ad informare questa Autorità marittima provvedendo ad apporre, nelle predette zone di competenza e nei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica su indicata, ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.
5. Ferme restando le prescrizioni in materia di primo soccorso impartite dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:
- a) almeno un assistente bagnanti/bagnino di salvataggio abilitato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, munito di specifico brevetto in corso di validità e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, **ogni 80 metri di fronte mare e/o multipli** (*ogni assistente bagnanti può coprire fino ad un massimo di 80 metri lineari di costa per lato*). Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza.
 - b) una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, **sopraelevata di almeno metri 1,60** (e non superiore ai metri 2,00) dal

piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione dovrà essere opportunamente rimodulata previa comunicazione a questa Autorità Marittima. Se necessario al fine di coprire la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero di postazioni di salvataggio dovrà essere implementato, indipendentemente dalla lunghezza dello stesso fronte mare;

- c) un pennone posto in posizione ben visibile con issata la pertinente bandiera;
- d) bandiere: verde, rossa e gialla;
- e) un binocolo;
- f) un paio di pinne di misura idonea;
- g) un fischietto professionale;
- h) una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
- i) un megafono;
- j) rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia, completo di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch);
- k) **moscone** (o **pattino**) a **remi**, idoneo al servizio salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO". La stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente ed in posizione tale da essere prontamente impiegata.
- l) due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono.

6. Gli apprestamenti e le dotazioni di cui sopra dovranno essere collocati presso la postazione di salvataggio. Qualora la posizione della postazione di salvataggio non consenta un pronto utilizzo delle dotazioni su indicate, il titolare/gestore della struttura balneare dovrà prevederne un'adeguata riallocazione in funzione di un più efficiente impiego degli stessi previa comunicazione a questa Autorità Marittima. In ogni caso, i due salvagenti anulari, dovranno essere posizionati ai lati estremi della zona di competenza.

7. Il numero di assistenti bagnanti per ogni postazione, nell'arco temporale giornaliero (dalle ore 09.00 alle ore 19.00), deve essere modulato in modo tale da assicurare, in maniera continuativa, la piena efficienza del personale impiegato, tenuto conto delle tempistiche fisiologiche connesse alla consumazione del pasto giornaliero.
8. È fatto divieto ai titolari/gestori delle strutture balneari di cui ai precedenti paragrafi impiegare in altre attività il personale e mezzi destinati al servizio di salvataggio.
9. Il servizio di salvataggio su indicato deve essere assicurato anche dalle strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari. I soggetti che eseguono dette attività, nell'inviare all'Amministrazione Comunale e a questa Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione di salvataggio.

Articolo 9

Moto d'acqua (eventuale) in aggiunta al servizio di salvataggio

1. Qualora i soggetti/enti di cui al precedente articolo 7, in aggiunta all'imbarcazione di cui al precedente articolo, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, devono darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:
 - la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - la moto d'acqua deve essere impiegata **esclusivamente** per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
 - il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
 - oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
 - durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino; acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
 - la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un *rescue-can/baywatch* o rescue tube;

- sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.
2. È rimessa alla valutazione del titolare/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.
 3. Resta comunque fermo l'obbligo di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Articolo 10

Obblighi per l'assistente bagnante

1. Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.
2. Lo stesso deve:
 - a) indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - b) essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
 - c) stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 - d) assicurare la costante presenza e non distogliersi dalle mansioni strettamente connesse con il servizio di salvataggio;
 - e) tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza;
 - f) intervenire tempestivamente in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.);
 - g) segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili,

- provvedendo, appena le circostanze lo consentono e comunque entro 24 ore dall'accaduto, alla compilazione della scheda in "**Allegato 6**";
- h) valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
 - i) portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - j) provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
 - k) segnalare con immediatezza al titolare/gestore eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
 - l) segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all'Autorità marittima o alle Forze di Polizia eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione prestando la dovuta collaborazione;
 - m) conoscere l'esatta ubicazione delle dotazioni e del locale di primo soccorso prescritti dalla vigente Ordinanza balneare.

Articolo 11

Ulteriori disposizioni per le strutture balneari

1. Le strutture balneari devono essere dotate di:

- un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
- idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- un locale, che sia conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte nella vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia. Detto locale deve essere rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale, conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura.
- tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (**Allegato 4**);
- tabella plurilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte:

- **BANDIERA VERDE:** segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono favorevoli;
 - **BANDIERA GIALLA:** segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono potenzialmente rischiose. In presenza di raffiche di vento vi è l'obbligo di chiusura degli ombrelloni. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;
 - **BANDIERA ROSSA:** segnala che la balneazione è sconsigliata o pericolosa per avverse condizioni meteomarine o in caso di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore) al regolare espletamento del servizio di salvataggio. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.
2. I titolari/gestori di strutture balneari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.
3. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi titolari/gestori di strutture balneari segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso.
4. I titolari/gestori di strutture balneari possono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica da effettuarsi secondo la **check list** in "**Allegato 5**" alla presente Ordinanza. La predetta check list dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo. Tale guida costituisce un ausilio per il titolare/gestore sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.

Articolo 12

Piani collettivi di salvataggio

1. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti articoli, qualora due o più strutture balneari attigue aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, è data facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima

prescrizione vale anche ove in zona contigua ad una struttura balneare, vi siano tratti costieri rocciosi e spiagge destinati alla libera fruizione, gestiti da Amministrazioni comunali.

2. L'Ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvataggio discendente dalla presente ordinanza, per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo.
3. Coloro che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un **"Piano collettivo"** sottoscritto da tutti i titolari/gestori delle strutture balneari cui il piano si riferisce.
4. Il **"Piano collettivo"** dovrà riportare l'indicazione puntuale delle strutture balneari tra le quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato, il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico, l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche, l'ubicazione della postazione di salvataggio, l'elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascuna struttura balneare.
5. Il piano collettivo dev'essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Barletta entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del **"Piano collettivo"** pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli titolari/gestori di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
6. Nel caso in cui nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

Articolo 13 Prescrizioni particolari

1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'Ordinanza sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Barletta, consultabile alla pagina "elenco ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?ufficio=314727. Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato con Ordinanza n°27 del 14 maggio 2024 della Capitaneria di Porto di Barletta: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione", in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante (**Allegato 7**).
2. I titolari/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei attraverso il **NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112** o del **NUMERO BLU 1530**. Si rammenta che tali numeri dovranno essere utilizzati solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
3. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri **3 (tre)**. Chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia diagonale bianca.
4. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente. L'attività di sorvolo del demanio marittimo e delle zone di mare riservate alla balneazione è disciplinata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
5. In ordine alla cartellonistica monitoria e alle bandiere di sicurezza, si suggerisce di adottare il modello di riferimento costituito dal progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), già sperimentato in vari territori italiani e francesi, e dalla simbologia standard ISO 20712, relativa a segnaletica di sicurezza in acqua e bandiere di sicurezza in spiaggia. L'obiettivo è realizzare una segnaletica standardizzata, accessibile e coerente a livello nazionale e internazionale, per garantire maggiore familiarità e sicurezza all'utenza, anche straniera e non abituale.

Articolo 14 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, che abroga e sostituisce la propria Ordinanza n° 30/2024 del 22.05.2024, deve essere esposta in formato leggibile (**70x100 cm**), a cura dei titolari/gestori di strutture balneari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio (l'annesso decalogo, **Allegato 8**, riportante le principali disposizioni, rappresenta esclusivamente un mezzo di consultazione non sostitutivo dell'affissione della presente ordinanza).
2. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono i titolari/gestori delle strutture balneari dall'osservanza delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di demanio marittimo, ambientale, paesaggistica, antinfortunistica, antincendio e di sicurezza in generale nonché dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione, concessione, permessi, nulla osta comunque denominati, da acquisirsi presso altre Amministrazioni e/o Enti.
3. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono altresì gli utenti del mare dall'osservare tutte le regole più restrittive dettate dalla prudenza tese a prevenire ogni situazione di pericolo, a salvaguardia della vita umana in mare e/o la sicurezza della navigazione.
4. La pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Barletta e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite inclusione alla pagina "elenco ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?ufficio=314727.
5.
 1. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:
 - degli artt. 53 e seguenti del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Barletta, li _____

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonino INDELICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONINO INDELICATO

In Data/On Date:
martedì 13 maggio 2025 13:33:22



NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) **112** o il "NUMERO BLU" gratuito **1530** o
contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



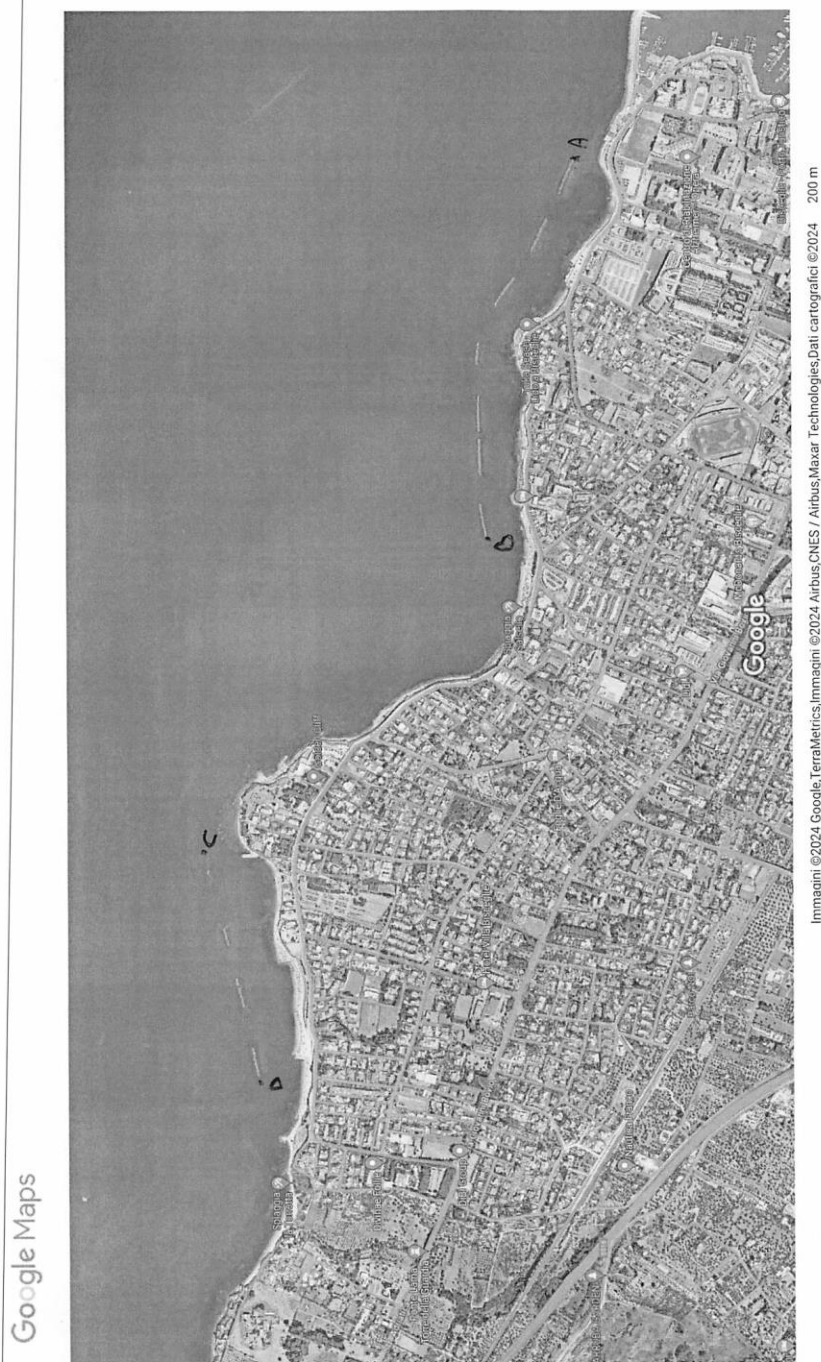
ALLEGATO N. 1

“Stralcio aerofotogrammetrico – variante zona di balneazione zona Porto/Lido La Conchiglia del Comune di Bisceglie”



ALLEGATO N. 2

“Stralcio aerofotogrammetrico – variante zona di balneazione - zona ricompresa tra Via della Libertà e Via Vito Siciliani nonché tra la località di Spiaggia La Testa e Lungomare Umberto Paternostro del Comune di Bisceglie”



ALLEGATO N. 3

“Stralcio aerofotogrammetrico – variante zona di balneazione - zona ricompresa tra le località di Baia del Pescatore” e di “Mattinelle del Comune di Trani”



ALLEGATO N. 4

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)	
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE)	
LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTE SPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.	
VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	080-5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA	0883/531020
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI BISCEGLIE	080/3921612
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TRANI	0883/583763
UFFICIO LOCALE MARITTIMO MARGHERITA DI SAVOIA	0883655176
EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA LOCALE DI BARLETTA	0883/332370
POLIZIA LOCALE DI BISCEGLIE	080/3362821
POLIZIA LOCALE DI TRANI	0883/588000
POLIZIA LOCALE DI MARGHERITA DI SAVOIA	0883/654965
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	115
OSPEDALE CIVILE DIMICCOLI BARLETTA	0883/577111
OSPEDALE CIVILE "VITTORIO EMANUELE II" BISCEGLIE	080/3363111
OSPEDALE CIVILE "SAN NICOLA PELLEGRINO" TRANI	0883/483111
GUARDIA MEDICA MARGHERITA DI SAVOIA	0883/657804
OSPEDALE CIVILE "CADUTI IN GUERRA" CANOSA	0883/641238
OSPEDALE CIVILE "SAN PAOLO" BARI	080/584 3111
CAMERA IPERBARICA OSPEDALE "SAN PAOLO" BARI	080-5843480 080-5843483 080-5843323 080-5373326
CAMERA IPERBARICA BRINDISI	0831-5931

ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONI RADIO COSTIERE: (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	Canale 16 (H24)
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI BISCEGLIE	Canale 16 Lun. Sab. dalle 08.00 alle 14.00
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TRANI	Canale 16 Lun. Sab. dalle 08.00 alle 14.00
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MARGHERITA DI SAVOIA	Canale 16 Lun. Sab. dalle 08.00 alle 14.00



NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o il "NUMERO BLU" gratuito 1530 o
contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



ALLEGATO N. 5

“CHECK LIST CONTROLLI BALNEAZIONE” (*)

1) PARTE PRIMA (CONTROLLI RISPETTO ORDINANZA CAPITANERIA DI PORTO)

DESCRIZIONE CONTROLLO		RIFERIMENTO NORMATIVO	REGOLARE	
1.	Esposizione dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto in luogo ben visibile agli avventori ed in formato leggibile 70x100	Ord. C.P. – Art 14.1	SI	NO
2.	Presenza di copia della licenza di concessione in corso di validità	Art. 36 C.N.	SI	NO
3.	Regolare presenza del titolo autorizzatorio in caso di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione	Art. 45 bis C.N.	AFFID. SI DOC. SI	AFFID. NO DOC. NO
4.	Tabella plurilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte.	Ord. C.P. - Art. 11.1	SI	NO
5.	Gavitelli di colore rosso/arancione , disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 20 metri l’uno dall’altro e ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse oppure di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione	Ord. C.P. – Art. 3.1	SI	NO
6.	Presenza dei suddetti gavitelli anche nelle zone di mare antistanti le spiagge pubbliche attrezzate oppure apposizione – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”	Ord. C.P. - Art. 3.3	SI	NO
7.	Corridoi di lancio per l’esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti (larghezza minima di 10 mt. - gavitelli gialli/arancione distanziati collegati con sagola tarozzata ad intervalli di 20 mt (conformi alla vigente Ordinanza di disciplina del diporto nautico)	Ord. C.P. – Art. 7.1	SI	NO
8.	Galleggianti di colore bianco , disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 15 metri l’uno dall’altro (per l’indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,30 mt.)	Ord. C.P. – Art. 4.1	SI	NO



NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) **112** o il “NUMERO BLU” gratuito **1530** o
contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza



9.	In caso di mancanza dei suddetti galleggianti di colore bianco, deve essere presente apposita segnaletica , redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (1,30 mt) NON SEGNALATO”	Ord. C.P. – Art. 4.2	SI	NO
10.	Moscone (o pattino) a remi, idoneo al servizio salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta “SALVATAGGIO” . La stessa unità deve essere dotata di: - scalmiere, - remi - un mezzo marinaio o gaffa - idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. (Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente ed in posizione tale da essere prontamente impiegata)	Ord. C.P. Art. 8.5 lett. k)	SI	NO
11.	Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione con relativa esposizione della bandiera.	Ord. C.P. Art. 8.5 lett. c)	SI	NO
12	Una postazione di salvataggio ben visibile, per ogni 80 metri e/o multipli di fronte mare , sopraelevata di almeno metri 1,60 (e non superiore a metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione dovrà essere opportunamente rimodulata.	Ord. C.P. Art. 8.5 lett. b)	SI	NO
13	Ad ogni postazione adibita al salvataggio dovrà essere disponibile la seguente dotazione: • un binocolo • un paio di pinne • un fischietto • una maschera subacquea • bandiere: bianca, rossa e gialla • un megafono	Ord. C.P.- Art. 8.5 lett.b)	SI	NO
14	L'Assistente bagnanti assicurare la costante presenza e non distogliersi dalle mansioni strettamente connesse con il	Ord. C.P. Art. 10.2 lett. d)	SI	NO

	servizio di salvataggio			
15	L'Assistente bagnanti deve essere abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	Ord. C.P. Art. 8.5 lett. a)	SI	NO
16	L'Assistente bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta "SALVATAGGIO"	Ord. C.P. Art. 10.2 lett. a)	SI	NO
17	Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri	Ord. C.P. Art. 8.5 lett. l)	SI	NO
18	Posizionamento sulla battigia 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch)	Ord. C.P. Art. 8.5 lett. j)	SI	NO
19	L'Assistente bagnanti deve stazionare, durante l'orario di servizio, nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio.	Ord. C.P. Art. 10.2 lett. c)	SI	NO

2) PARTE SECONDA (CONTROLLI RISPETTO ORDINANZA BALNEARE REGIONE PUGLIA)

DESCRIZIONE CONTROLLO		RIFERIMENTO NORMATIVO	REGOLARE	
20	Ombrelloni posti con distanza metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.	Ord. Reg. 2025 Art. 6, CAPO B, punto 6	SI	NO
21	Esposizione dell'abaco delle informazioni al cittadino (cartello norma etica)	Ord. Reg. 2025 Art. 6, CAPO D, punto 1	SI	NO
22	Obbligo di esposizione <u>a ll 'in gres s o</u> degli stabilimenti balneari di copia dell'ordinanza "balneare" della Regione Puglia (70X100)	Ord. Reg. 2025 Art. 7, punto 1 e 2	SI	NO
23	Predisposizione di idonei percorsi per soggetti diversamente abili	Ord. Reg. 2025 Art. 6, CAPO B, punto 2	SI	NO
24	Presenza presso lo stabilimento balneare di apposita segnaletica identificatrice dei servizi igienici per disabili	Ord. Reg. 2025 Art. 6, CAPO C, punto 3	SI	NO
25	Obbligo di detenzione presso lo stabilimento balneare di apposita sedia per il trasporto e l'accesso al mare di soggetti diversamente abili	Ord. Reg. 2025 Art. 6, CAPO B, punto 3	SI	NO
26	Fascia della battigia (5 mt.) adibita al transito – libera da ombrelloni, sedie, sdraio o altro (ad esclusione dei mezzi di soccorso)	Ord. Reg. 2025 Art. 4, lettera l	SI	NO
27	1.Presso ogni struttura balneare	Ord. Reg. 2025	SI	NO



NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) **112** o il "NUMERO BLU" gratuito **1530** o
contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



	dovranno essere disponibili: a) I dispositivi di sicurezza stabiliti dalle vigenti Ordinanze per la Sicurezza Balneare emanate dall'Autorità Marittima. In particolare, si richiamano le dotazioni di primo soccorso che devono essere presenti, pronte per l'uso, presso ogni stabilimento balneare, costituite almeno da: • n°1 pallone AMBU e n° 1 pallone AMBU pediatrico; • n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, due bombole da litri tre con valvola riduttrice flussometrica integrata; • n°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini; • <i>pocket-mask</i> per respirazione bocca - naso - bocca; • n°1 barella; • n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388; • un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrando tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.	Art. 6, CAPO C, punto 1, lettera c		
--	---	---	--	--

(*)Tale guida costituisce un ausilio per il titolare/gestore sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.



ALLEGATO N. 6

Alla **CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA**

76121 – BARLETTA-

Tel. **0833/531022**

pec: cp-barletta@pec.mti.gov.it

mail: cpbarletta@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO:	ORA EVENTO:
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	
LUOGO DELL'EVENTO:	☐ Struttura Balnare ☐ Spiaggia libera Località _____ _____
LUOGO DELL'INTERVENTO	☐ Spiaggia ☐ Scogliera ☐ Mare – distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	☐ Calmo ☐ Poco Mosso ☐ Mosso ☐ Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO	☐ Bandiera rossa issata ☐ Bandiera bianca issata ☐ Altre informazioni utili (anche riferite all'attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell'evento, qualora nota) _____



NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) **112** o il "NUMERO BLU" gratuito **1530** o
contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





DATI DEL PERICOLANTE/ASSISTITO: (se eventualmente disponibili)	COGNOME _____ NOME _____ DATA E LUOGO DI NASCITA _____ RESIDENZA _____ COMUNE _____ PROV. _____ EVENTUALE NAZIONALITA ESTERA _____ SESSO _____ ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)
TIPOLOGIA DI EMERGENZA/CAUSA DELL'INCIDENTE	
☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MAL DI TESTA	☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ TRAUMA (Parte del corpo interessata _____) ☐ ALTRO _____ _____
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare _____)
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____ _____	
NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO	_____ _____

Data _____

FIRMA ASSISTENTE BAGNANTI

Visto: IL TITOLARE DELLA STRUTTURA BALNEARE



NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) **112** o il "NUMERO BLU" gratuito **1530** o
contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



ALLEGATO 7

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N° 27/2024 IN DATA 14/05/20224

“Disciplina della navigazione in prossimità della costa zone di mare interdette alla navigazione”

... omissis...

Articolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Durante la “stagione balneare”, così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Barletta, che si estende dal territorio costiero del Comune di Margherita di Savoia al Comune di Bisceglie, **la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità navali in genere**, nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

Articolo 2

(Istituzione della fascia di rispetto)

L'attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3

(Corridoi di lancio/atterraggio)

L'attraversamento delle unità a motore e/o a vela della fascia di mare come definita nell'art. 1, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 4

(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'articolo 1, durante la stagione balneare su indicata, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt. (per le spiagge e scogliere basse) ed i 100 metri (per le scogliere a picco) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all'Albo di questo Ufficio.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
3. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
4. L'ordinanza 16/2018 è abrogata e sostituita dalla presente Ordinanza, così come ogni ulteriore precedente provvedimento con essa incompatibile. -

... omissis...

ALLEGATO N. 8

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA BALNEARE

(RIPORTANTE LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE DELLA
CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA ED. 2025)

1. Durante la “stagione balneare”, nell’ambito del Circondario Marittimo di Barletta, dal Comune di Margherita di Savoia al Comune di Bisceglie incluso, la zona di mare per una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e **100 metri** dalle coste a picco, è riservata alla balneazione (art. 1, punto 1). **La balneazione oltre tale limite deve essere opportunamente segnalata** con una cima collegata al segnale da sub.
2. Il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “limite acque sicure”) viene segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco.
3. Ogni stabilimento è tenuto a garantire il servizio di salvamento con una postazione presidiata da assistente bagnanti abilitato e munita delle dotazioni elencate all’art. 8, punto 5.
4. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
navigare, ancorare, ormeggiare e sostare con unità a motore, a vela e con unità navali in genere;
Nelle zone di mare comprese tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse è consentita la navigazione di piccoli natanti da spiaggia, limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo (jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kayak, SUP), con esclusione dei natanti a motore muniti di altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (a vela, elettrica, altro), secondo le prescrizioni elencate all’art. 2 punto 4.
caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee (art. 2 comma 7);
5. È consentito l'esercizio dell'attività da pesca **solo** per quella con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di concessioni demaniali) ed in ottime condizioni di visibilità.
6. È permanentemente interdetta, per tutto l’anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.
7. Bisogna inoltre prestare attenzione quando esposta la **BANDIERA ROSSA**, in quanto indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o la temporanea assenza per cause di forza maggiore dell'assistente bagnanti. In quest'ultimo caso, deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari; in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio. La **BANDIERA GIALLA** invece indica l'obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.
8. Per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile occorre contattare il **NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112** o del **NUMERO BLU 1530**.
9. È vietata la balneazione nei corridoi di lancio dove è consentito unicamente l'attraversamento delle unità navali in genere e nei casi elencati all’art. 7.
10. Le attività vietate sul demanio marittimo sono espressamente elencate nell'ordinanza balneare 2025 della Regione Puglia (art. 4 Ordinanza Regione Puglia).

